



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA

Prot. 77OUT2014

A tutti gli Iscritti all'Albo dei Chimici della Calabria

Reggio Calabria,

Oggetto: "Regolamento sulla Formazione Continua" - oneri derivanti dall'approvazione del CNC e pubblicato in data 15.8.2014 sul Bollettino Ufficiale n.15 del Ministero della Giustizia

Gent.mi Iscritti,

L'estate appena trascorsa ha maturato l'approvazione del Regolamento recante disposizioni sulla Formazione continua per i Chimici, la cui predisposizione era stata inserita nel DPR 7 agosto 2012, n. 137 relativo al "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" che prevede l'obbligo di formazione continua per gli iscritti ad albi professionali.

In data 15.08.2014, sul Bollettino Ufficiale n. 15 del Ministero della Giustizia, è stato pertanto pubblicato il "Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Chimici" approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici ed in vigore dalla data di pubblicazione stessa.

Si riporta di seguito un estratto dal Bollettino.

La normativa, composta di 13 articoli, prevede all'**art 1** le "Definizioni" dei soggetti e delle attività cui si riferisce la normativa.

All'**art. 2** (Formazione Professionale continua) viene stabilito che "I Chimici hanno l'obbligo di aggiornare, migliorare e perfezionare la propria preparazione professionale. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate."

Secondo l'**art. 3** (Durata e contenuto dell'obbligo) l' OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA per TUTTI gli iscritti all'Albo dei Chimici è indipendente dall'attività lavorativa svolta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di superamento dell'esame di stato. L'obbligo di formazione continua viene meno con la cessazione dell'attività lavorativa.

- Al momento di superamento dell'esame detto vengono accreditati 150 CFP.
- A tutti i Chimici già iscritti all'Albo in data 1.08.2014 sono assegnati 150 CFP.



- Ogni anno (coincidente con l'anno solare) verranno detratti ad ogni iscritto 50 CFP, salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 (in calce richiamato).
- Per integrare detti crediti gli iscritti hanno **l'onere di produrre una relazione annuale che documenti l'attività formativa condotta** (soggetta a controlli a campione per le dovute verifiche di veridicità) al fine di cumulare i crediti formativi riconosciuti.
- Ogni anno ciascun professionista può avere riconosciuto un massimo di 75 CFP (di cui almeno 3 su ordinamento professionale, deontologia e previdenza).
- Ai sensi dell'**art. 7** (adempimenti ed inosservanza dell'obbligo) costituisce un illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele comunicazione del percorso formativo seguito, ma soprattutto tale onere sorge dal fatto che ciascun iscritto chimico professionista per poter esercitare la professione deve possedere una quantità minima di 25 CFP.

Gli **artt. 3 e 4** (cui si rimanda) stabiliscono rispettivamente quali siano le attività formative per le quali possono essere riconosciuti i crediti.

L'**art. 5** prevede che tali aggiornamenti debbano essere svolti necessariamente presso e/o per il tramite Enti o Istituti accreditati dal Ministero della Giustizia e indica in uno schema i punteggi assegnabili a seconda del tipo di percorso seguito per la formazione continua.

L'**art. 8** prevede la predisposizione di un elenco degli iscritti con l'indicazione dei crediti formativi maturati e l'assolvimento dell'obbligo.

Ai sensi dell'**art. 9** ciascun Consiglio dell'Ordine Territoriale, singolarmente o di concerto con altri OT, provvede - entro il 30 novembre di ogni anno - a predisporre il piano di offerta formativa che intende proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascuna attività. Entro il 1° dicembre di ogni anno i Consigli dell'Ordine trasmettono al Consiglio Nazionale una relazione illustrativa del piano formativo dell'anno solare successivo.

Ai sensi dell'**art. 10** spetta ai Consigli degli Ordini Territoriali verificare l'effettivo obbligo formativo da parte dei Professionisti Chimici, nonché l'onere di inoltrare al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte nel complesso dai detti professionisti afferenti al proprio Consiglio indicando:

- a) le criticità riscontrate nella verifica delle attività formative ai quali i Professionisti chimici hanno partecipato;
- b) il numero dei Professionisti chimici che non hanno rispettato l'obbligo formativo;
- c) il numero dei Professionisti chimici che hanno fatto richiesta di esonero prevista dall'art. 6, le motivazioni delle richieste di esonero ed i riproporzionamenti accordati. (L'**art. 6** prevede



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA

infatti per particolari motivi connessi a malattia, infortunio, servizio militare o civile, causa di forza maggiore o maternità, casi di esonero totale o parziale dall'obbligo formativo).

Le disposizioni transitorie, previste dall'art. 13, indicano che il periodo compreso tra la data di pubblicazione e il 31.12.2017 viene considerato di "monitoraggio e sperimentazione". Inoltre,

- a) in deroga a quanto previsto dagli art. 3 co. 3 per il periodo compreso tra l'1.08.14 ed il 31.12.15 verranno detratti solo 25 crediti, in quello compreso tra l'1.1.2016 ed il 31.12.16 la decurtazione sarà di 30 crediti e tra il 1° gennaio 2017 ed il 31.12 dello stesso anno verranno detratti 40 crediti.

Nel detto periodo di sperimentazione e monitoraggio (ovvero fino al 31.12.2017) i professionisti potranno cumulare un numero di crediti non superiore a 30 l'anno attraverso lo studio individuale, e la Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 11, provvederà a verificare l'apprendimento acquisito dagli stessi mediante questo tipo di attività formativa.

Si evidenzia che **la presente informativa non è esaustiva del contenuto del Regolamento** di cui vi invitiamo a prendere visione scaricandone la versione integrale dal sito: www.ordinechimicalabria.it

Cordiali saluti